Rep. n° 167 del 01/10/09

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI

SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (S.I.A.)

L'anno *duemilanove* il giorno *uno* del mese di *ottobre*, nella Sede dell'Unione della Valconca, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

- **il Comune di Gemmano**, in persona della Sig.ra Edda Negri, in qualità di Sindaco del Comune di Gemmano, domiciliata per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. NGR DDE 63R 71D704G), la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 39 in data 28/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Mondaino**, in persona del Sig. Fabio Forlani, in qualità di Sindaco del Comune di Mondaino, domiciliato per la carica presso il Comune di Mondaino, (C.F. FRL FBA 73E 25F 715P), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 71 in data 21/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Morciano di Romagna**, in persona del Sig. Claudio Battazza, in qualità di Sindaco del Comune di Morciano di Romagna, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. BTT CLD 61M 24H 294N), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 56 in data 17/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Monte Colombo**, in persona del Sig. Simone Tordi, in qualità di Sindaco del Comune di Monte Colombo, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. TRD SMN 75D 08H 294J), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 72 in data 29/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Montefiore Conca**, in persona della Sig.ra Vallì Cipriani, in qualità di Sindaco del Comune di Montefiore Conca, domiciliata per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. CPR VLL 52T 69H 294U), la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 42 in data 24/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Montegridolfo**, in persona della Sig.ra Nadia Fraternali, in qualità di Sindaco del Comune di Montegridolfo, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. FRT NDA 70L 50F 523O), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 48 in data 28/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Montescudo**, in persona del Sig. Ruggero Gozzi, in qualità di Sindaco del Comune di Montescudo, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. GZZ RGR 60M 30F 641R), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 50 in data 21/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;

- **il Comune di Saludecio**, in persona del Sig. Giuseppe Sanchini, in qualità di Sindaco del Comune di Saludecio, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. SNC GPP 62C 19G 479L), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 52 in data 21/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di San Clemente**, in persona del Sig. Christian D'Andrea, in qualità di Sindaco del Comune di San Clemente, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. DND CST 77L 05C 573A), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 94 in data 29/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;

E

l'Unione della Valconca in persona del Presidente Sig. Ruggero Gozzi, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza (C.F. GZZ RGR 60M 30F 641R), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ..... in data 30/092009., esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che in data 17/04/2002 Rep. n. 3 a rogito notaio Xxxx è stata costituita l'Unione della Valconca tra i Comuni di Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente, Gemmano, Montescudo, Montecolombo, Montefiore Conca, Mondaino, Montegridolfo, ai sensi dell'articolo 32 del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo atto costitutivo;
- che tutti i comuni aderenti all'Unione della Valconca, con convenzione Rep. n. 10 sottoscritta in data 21/06/2002, hanno trasferito le funzioni inerenti la progettazione e la gestione dei servizi informatici standardizzati ed in rete;
- che tutti i comuni aderenti all'Unione hanno sottoscritto la convenzione costitutiva della CN-ER Community Network dell'Emilia-Romagna, finalizzato alla collaborazione in area informatica e telematica per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche di e-government";
- che gli attori della CN-ER sono precisamente indicati in tale atto di convenzione e, tra essi, si ricordano, in quanto determinanti per il presente atto:
  - La RER Regione Emilia-Romagna;
  - La Provincia di Rimini;
  - La società Lepida S.p.A.
  - I SIA, Sistemi Informatici Associati del territorio
- che l'esercizio in forma associata dei servizi informatici e telematici e del sistema informativo territoriale (SIT) rappresenta una valida soluzione per una migliore efficienza dei servizi suddetti e la possibilità di implementare nuove funzioni con l'utilizzo dell'ITC;
- che i citati comuni aderenti alla Unione hanno espresso la volontà di continuare a gestire il servizio in forma associata quale modalità gestionale attraverso cui elevare il livello di qualità delle prestazioni e ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari;
- che la Regione Emilia Romagna, con legge n. 10 del 30 giugno 2008, emanata in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ha

dell'articolo 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ha dettato misure di riordino ed incentivazione delle forme associative nel rispetto del principio di non sovrapposizione degli enti, al fine di evitare la duplicazione delle funzioni;

- che, al fine di migliorare ed implementare la gestione associata dell'intero sistema informatico, adeguandolo alle nuove disposizioni contenute nella LR n. 10/2008, si rende necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione;
- che gli enti aderenti non svolgono le funzioni relative ai servizi informatici e telematici attraverso altre forme associative;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento e di esercizio da parte dell'Unione della Valconca delle funzioni relative ai servizi informatici e telematici attraverso la costituzione del Sistema Informatico Associato (SIA), come previsto dalla convenzione CN-ER Community Network dell'Emilia Romagna.

ART. 2

TRASFERIMENTO DI FUNZIONI

1. I Comuni di Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente, Gemmano, Montescudo, Montecolombo, Montefiore Conca, Mondaino, Montegridolfo, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono all'Unione della Valconca, che a mezzo del legale rappresentante accetta, le funzioni relative alla gestione e sviluppo dei sistemi informatici e telematici e di e-governement tramite il SIA.

ART. 3

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO ASSOCIATO (SIA)

1. Il SIA - Sistema Informatico Associato viene costituito al fine di realizzare una progettazione e una gestione coordinata ed unitaria delle azioni che garantiscono lo sviluppo del sistema informativo-informatico dell'Unione della Valconca e l'attuazione dei progetti di e-government in capo all'Unione della Valconca stessa, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.

2. Il SIA, previo allestimento di tutte le procedure idonee al corretto funzionamento dello stesso, gestisce in modo associato, per i Comuni afferenti, i servizi gestionali e le applicazioni tipiche locali degli Enti ed il loro interfacciamento con i servizi infrastrutturali per l'erogazione dei servizi di e-government, assicurando in modo continuativo l'assistenza necessaria al buon funzionamento dei servizi gestionali stessi e delle applicazioni tipiche collegate.

3. Il SIA svolge le proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente e di quanto convenuto nella presente convenzione, in particolare (elenco indicativo e non esaustivo):

a. realizza ed implementa specifici progetti, siano essi di architettura o applicativi;
b. provvede alle azioni di dispiegamento tecnologico delle soluzioni e dei progetti ed assiste i Comuni

dell'Unione della Valconca nell'avvio operativo degli stessi;

c. gestisce le funzioni di assistenza tecnica ed operativa ai Comuni dell'Unione della Valconca;

d. fornisce consulenza in materia informatica (hardware e software), telematica e di telecomunicazioni ai Comuni dell'Unione della Valconca;

e. può espletare procedure uniche per l'acquisto di materiale hardware e software e l'acquisizione di servizi professionali.

4. Il SIA presidia in particolare le linee di attività dettagliate al successivo art 4.

5. Il SIA, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegna:

a. a raccordare a livello regionale, le proprie attività con quelle della CN-ER Community Network dell'Emilia-Romagna;

b. a raccordare a livello provinciale le proprie attività con quelle a carattere territoriale della Provincia di appartenenza;

c. ad utilizzare i servizi infrastrutturali ed abilitanti che la società Lepida S.p.A. renderà man mano disponibili;

d. ad organizzare e gestire le proprie attività secondo quanto specificato nei successivi articoli e in particolare a gestire il servizio conformemente agli indirizzi forniti dal Gruppo tecnico di cui al successivo articolo 11.

6. Il SIA si impegna inoltre a trasmettere, entro il 31/10 di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza dell'Unione, una relazione sull'andamento della gestione del servizio associato, che contempla sia la parte gestionale che la parte economica del lavoro.

ART. 4

LINEE DI ATTIVITÀ DEL SIA

1. I servizi resi dal SIA saranno modulati secondo le seguenti linee di attività:

a. Amministrazione e gestione delle reti locali; su indirizzo dell'Unione della Valconca l'ufficio potrà pianificare sia la creazione, sia la gestione che la eventuale espansione delle reti fungendo a richiesta dei singoli comuni da "System Administrator"

b. Gestione associata del CED sovra comunale, come esplicitato nel successivo art. 6;

c. Gestione associata dei contratti di manutenzione ed assistenza Hardware e software con tutti i fornitori, come esplicitato nel successivo art. 7;

d. Assistenza Hardware e Software

e. Gestione e sviluppo degli specifici progetti previsti nel "Progetto di sistema a rete regionale" per l'Unione della Valconca

f. Gestione e sviluppo per tutto quello che concerne le problematiche informatiche, del SIT sovracomunale, tenuto conto anche delle specifiche tecniche e opportunità previste dal sistema SIGMA TER e dagli altri progetti regionali in corso di sviluppo. Per i compiti relativi al caricamento dati, alla gestione delle applicazioni, ed all'utilizzo del sistema informatico per l'impianto e la gestione tecnico-organizzativa del SIT si rimanda al successivo art. 9.

g. Iniziative e progetti di sviluppo delle reti telefoniche; tenuto conto anche delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie (es: VOIP, ecc.) e dalla convergenza delle tecnologie voce-dati.

h. Gestione e sviluppo del sito web dell'Unione della Valconca e dei siti web dei Comuni aderenti, con particolare attenzione alle caratteristiche dei sistemi di CMS ed in relazione alla tematica dell'accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all'interno dell'Unione della Valconca stessa e di avviare percorsi verso le tecnologie open source

i. Analisi delle dotazioni hardware e software di base ed applicativo presenti nei Comuni ed elaborazione di eventuali piani di migrazione analizzando le effettive necessità dei Comuni.

j. Acquisizione di beni e servizi in materia informatica

k. Valutazione tecnico-economica di proposte di forniture hardware e software o di soluzioni sistemistiche o di servizi professionali

l. Formazione del personale: su esplicite richieste dei Comuni verranno forniti precisi indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale sui temi informatici. Tali programmi potranno essere realizzati da strutture esterne e per particolari esigenze e qualora sia possibile in relazione all'organico e ai carichi di lavoro dal servizio stesso.

2. Il contenuto più specifico dei servizi resi da parte del SIA potrà essere stabilito in documenti redatti dal Responsabile del SIA relativi alle "Modalità di erogazione del servizio".

ART. 5
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. L'Unione della Valconca esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dall'Ufficio di presidenza (UdP) e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.

2. Il SIA dell'Unione della Valconca è diretto da un Responsabile, nominato dal presidente dell'Unione, individuato preferibilmente tra il personale dell'Unione stessa, in possesso dei necessari requisiti di professionalità.

3. Il Responsabile del SIA, per la migliore gestione del servizio associato disciplinato dalla presente convenzione, potrà avvalersi del supporto di un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento e programmazione del servizio, composto secondo quanto stabilito all'art. 11.

4. Al Responsabile del SIA compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio specifico e di tutti gli atti ed i procedimenti già di competenza dei singoli servizi degli enti interessati, secondo quanto disposto dalle norme specifiche e nella presente convenzione, compresi tutti gli atti a rilevanza esterna, la gestione finanziaria ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo, compatibilmente con

le risorse umane ed economiche disponibili. Il Responsabile coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle esigenze del servizio, ed assolve le funzioni richieste dalla normativa.

5. Nell'ambito della presente convenzione l'Unione della Valconca esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto nella presente convenzione.

ART. 6
GESTIONE DEL CED SOVRACOMUNALE

1. Il Centro Elaborazione Dati (CED) accoglie tutti i dati gestionali dei singoli Comuni che, con la presente convenzione, esprimono parere favorevole alla migrazione degli stessi e delle applicazioni dai server locali a quelli installati presso l'ufficio associato

2. La gestione del CED è di competenza del Responsabile del SIA, il quale ha completa autonomia nel prendere le decisioni in merito a tutto quello che ne concerne la gestione ed in particolare ad:

I. Amministrare il budget di spesa corrente disponibile
II. Amministrare il budget investimenti programmati
III. Effettuare le scelte tecniche per la corretta erogazione del servizio

3. Le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento del CED sono a carico dell'Unione della Valconca e saranno rimborsate dai Comuni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16. Il Responsabile del SIA agirà consultando, con cadenza regolare, il comitato tecnico di coordinamento.

4. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune, anche ai sensi del D.lgs. 196/03, è regolamentato dai Comuni stessi che indicheranno, con apposito atto, gli operatori autorizzati alla consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati dandone opportuna comunicazione al SIA per i provvedimenti tecnici di competenza.

5. L'accesso ai dati del CED da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito dal SIA, su richiesta ad esso inoltrata dagli stessi soggetti terzi, previa autorizzazione scritta da parte del Comune interessato, basata su determina dirigenziale a firma del responsabile del trattamento dei dati.

6. Nell'autorizzazione dovranno essere necessariamente indicati: la tipologia dei dati oggetto della consultazione, le limitazioni temporali per il relativo accesso ed ogni altra eventuale informazione necessaria.

ART. 7
GESTIONE ASSOCIATA DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA E CANONI DI AFFITTO

1. Il SIA si impegna a gestire tutti i contratti dei Comuni e in particolare a:

a) ridefinire i singoli contratti in forma unitaria al fine di ottenere economie di scala garantendo comunque i servizi in essere;
b) stipulare gli appositi contratti subentrando in quelli dei Comuni;
c) coordinare gli uffici comunali interessati;
d) gestire i contratti, riportando la scadenza di ogni contratto, ove possibile, al 31 dicembre;

e) coordinarsi con la CN-ER, la Provincia di appartenenza e la Società Lepida per avere, laddove possibile, le migliori condizioni di prezzo/prestazioni da parte dei fornitori.

ART. 8

COSTI DI INVESTIMENTO

1. Il SIA è tenuto ad effettuare gli investimenti necessari per adeguare l'infrastruttura ICT alle esigenze dell'Unione della Valconca . A seconda della tipologia di investimento e di costo valgono le seguenti disposizioni :

a. i costi di investimento direttamente imputabili a ciascun Comune aderente saranno interamente imputati allo stesso;

b. gli investimenti indivisibili e i relativi ammortamenti entreranno a far parte del patrimonio dell'Unione della Valconca e la divisione dei relativi costi avverrà secondo quanto specificato all'art. 16.

ART. 9

SIT

1. Le azioni da prevedersi riguardo al SIT sovracomunale dovranno avere come obiettivi principali il consolidamento del patrimonio informativo territoriale e l'incremento dell'utilizzo delle informazioni territoriali a livello di Unione della Valconca .

2. Un primo e non esaustivo elenco di attività da prevedersi è il seguente:

a) rafforzamento del ruolo dell'Unione della Valconca come interlocutore unico in materia di informazione territoriale;

b) recupero ed utilizzo del DB Topografico, e suo aggiornamento, relativamente ai livelli di competenza comunale;

c) messa a regime, ove previsti, dei meccanismi infrastrutturali previsti nel progetto SIGMA TER a livello di Unione della Valconca ;

d) elaborazione e georeferenziazione di banche dati tramite servizi tecnologici forniti da Enti esterni (sistemi di normalizzazione), per arricchire il patrimonio informativo territoriale;

e) attività correlate al Censimento della popolazione 2011, occasione per lanciare iniziative per il miglioramento della qualità di alcuni livelli informativi;

f) gestione dell'attuazione di progetti regionali o nazionali in materia di informazioni territoriali

g) Hosting di servizi WebGIS

h) Centralizzazione delle licenze di software GIS, tramite configurazione in modalità "floating" o "network" license

i) Catalogazione e documentazione del patrimonio informativo condiviso

j) Pubblicazione su CD-ROM di strumenti urbanistici

k) Pubblicazione su piattaforme WebGIS di strumenti urbanistici

l) Realizzazione di sistemi interni di consultazione di informazioni territoriali tematiche

m) Gestione dei piani di formazione in materia di SIT e GIS

3. A livello organizzativo si costituisce, all'interno del SIA, una unità preposta al Sistema Informativo

Territoriale.

4. A livello di SIA è mantenuta la gestione formale dei rapporti con Provincia e Regione, ivi inclusi la gestione tecnica dei servizi nell'ambito di progetti con architettura "federata" e la gestione dei flussi di aggiornamento delle informazioni territoriali di base, quali strade, toponomastica e numerazione civica.

ART. 10
OBBLIGHI DEI COMUNI DELL'UNIONE

1. I Comuni dell'Unione della Valconca si impegnano in generale a:

a. rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall'Unione, nel rispetto della presente convenzione;
b. collaborare per quanto di propria competenza nella gestione del servizio informatico;
c. ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio;
d. nominare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione un referente informatico che funga da interfaccia unica tra il Comune ed il SIA;
e. gestire ogni progetto informatico-telematico e/o di e-government attraverso il SIA.

2. Si impegnano in particolare a:

f. trasferire le risorse necessarie, ripartite tra i Comuni sulla base dei criteri all'art. 16;
g. comunicare tempestivamente al SIA ogni esigenza che dovesse sorgere tramite il referente informatico o i singoli operatori a seconda della necessità.

3. Per il corretto funzionamento delle attività di cui al precedente art 6 si obbligano a:

- garantire l'accesso, ai tecnici del SIA, ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogni qualvolta risulti necessario per il corretto espletamento dei servizi fornendo, se necessario, le chiavi della sede nei casi in cui la stessa risulti non presidiata;
- provvedere al salvataggio giornaliero dei dati residenti sui server locali eventualmente installati presso i Comuni stessi

4. Per il corretto funzionamento delle attività di cui al precedente art 7 si obbligano a collaborare nella gestione dei contratti ed ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione dei contratti medesimi, pagando le somme dovute nelle more del passaggio alla gestione associata.

ART. 11
GRUPPO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

1. Al fine di rendere efficace l'operato della struttura sovracomunale sarà istituito un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento.

2. Il Responsabile del SIA è anche il responsabile del Gruppo tecnico di coordinamento, ove istituito.

3. Il gruppo tecnico di coordinamento, composto dai referenti informatici di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera d., dovrà principalmente supportare le attività del Responsabile del SIA nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- Supporto alla pianificazione dei programmi di intervento Comunali legati all'informatica;

- Monitoraggio degli interventi eseguiti;
- Predisposizione di un programma annuale di sviluppo del servizio;
- Coordinamento delle strutture interessate
- Supporto al servizio mediante la consegna di dati, materiali, informazioni necessari all'espletamento della funzione;
- Recepimento dei progetti della CN-ER ed apportare suggerimenti per una migliore attuazione degli stessi;
- elaborazione di pareri da presentare agli organi della Unione della Valconca in merito a questioni attenenti l'organizzazione del servizio.

4. Al comitato tecnico di coordinamento partecipa anche, qualora richiesto, un membro dell'Ufficio di coordinamento provinciale.

5. Ogni anno collabora alla stesura della relazione del Responsabile del SIA sul funzionamento del servizio. Tale relazione dovrà essere trasmessa anche al nodo provinciale della CN-ER, e, su richiesta, a allo staff centrale della CN-ER stessa.

6. In particolare ciascun Comune, qualora le risorse di personale non fossero sufficienti a dare una risposta a tutte le esigenze, dovrà individuare le priorità di intervento. Sulla base di tali priorità il comitato tecnico amministrativo, o il Responsabile del SIA rielaborerà la pianificazione dei programmi di intervento comunali.

ART. 12

SEDE DEL SERVIZIO

1. La sede del servizio è individuata presso la sede dell'Unione della Valconca presso il Comune di Morciano di Romagna in Via Ronci n. 20.

2. Nel corso degli anni le parti potranno decidere di modificare la sede del servizio previa approvazione da parte dell'UdP dell'Unione.

ART. 13

PERSONALE

1. Per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione l'Unione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione nonché dei vincoli in materia di finanza pubblica e di contenimento delle spese di personale dettati dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà avvalersi delle seguenti risorse umane:

- personale interno, in propria dotazione;
- personale temporaneamente assegnato dagli altri enti aderenti mediante apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22/01/2004;
- personale trasferito dagli enti aderenti;
- competenze esterne.

2. La dotazione organica e le risorse umane necessarie per la gestione del servizio vengono annualmente definite in sede di approvazione del budget, sentiti i comuni interessati.

3. Gli atti di gestione del personale da assegnare temporaneamente o da trasferire all'Unione sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti, ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 13 del CCNL 22/01/2004, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

4. Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Unione della Valconca può conferire incarichi specialistici secondo la normativa vigente.

5. I costi afferenti il personale assegnato al servizio, sia assegnato temporaneamente che trasferito o assunto direttamente dall'Unione fanno capo agli enti firmatari della convenzione sulla base dei criteri indicati all'articolo 16. Tali costi devono essere analiticamente indicati nel budget di previsione annuale e pluriennale e nei rendiconti di gestione al fine di consentire a ciascun ente aderente di verificare la corretta applicazione nelle norme in materia di limitazione alle spese di personale.

ART. 14

BENI STRUMENTALI

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dall'Ufficio di Presidenza, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai comuni all'Unione, è a carico dell'Unione, così come la copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione di tali beni.

ART. 15

PROGRAMMAZIONE E RAPPORTI FINANZIARI

1. La gestione finanziaria del servizio avviene attraverso un budget di previsione annuale e pluriennale predisposto dal Responsabile del SIA sulla base degli indirizzi forniti dall'UdP, con il supporto del gruppo tecnico amministrativo. Il budget è corredato di un programma operativo annuale, predisposto anche tenendo conto delle esigenze manifestate dai singoli comuni, in cui vengono indicati gli interventi previsti, i relativi costi per spese correnti e di investimento e le modalità di copertura della spesa tra risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 31 ottobre, ad approvare e a comunicare ai comuni la proposta di budget del servizio unitamente al programma operativo annuale. Ciascun comune si impegna ad approvare il budget previsionale del servizio contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, nel quale dovrà essere iscritta la quota a carico dei rispettivi bilanci quale trasferimento per la copertura del costo del servizio.
3. L'Unione rendiconta periodicamente, di norma entro il 31 luglio, lo stato di attuazione del programma e degli interventi previsti, indicando altresì le variazioni da apportare al proprio bilancio e a quelli degli enti aderenti al fine di coordinare ed omogeneizzare le risultanze. Eventuali necessità, debitamente motivate, di apportare nel corso dell'esercizio variazioni al budget di spesa del servizio saranno vagliate dal gruppo tecnico amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'UdP. Successivamente saranno trasmesse ai comuni aderenti per i rispettivi adempimenti.

ART. 16

RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Le spese del servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti. Tutte le spese relative alla gestione del servizio fanno carico al bilancio dell'Unione, che vi fa fronte con risorse proprie, con le risorse trasferite dai Comuni e con eventuali risorse trasferite da altri enti. Eventuali contributi concessi alla Unione in base alla legge regionale 10/2008 a titolo di incentivazione della presente gestione verranno destinati alla copertura finanziaria dei costi afferenti alla gestione associata e/o di altre funzioni e servizi comunque associati tra gli Enti che vi partecipano.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 8, le spese di gestione del servizio poste a carico dei comuni aderenti saranno ripartite in relazione al numero degli abitanti risultanti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento. Fanno eccezione particolari spese, progetti ed iniziative assunte a favore di alcuni enti le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dall'UdP, sentiti i comuni interessati.
3. La quota annuale di trasferimenti a carico dei comuni verrà liquidata il 50% entro il 30 giugno dell'anno di riferimento ed il restante 50% entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

ART. 17

RENDICONTO

1. Il Responsabile del SIA predispone il rendiconto annuale della gestione associata del servizio, costituito da un documento economico – finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

2. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione dell'UdP e trasmesso agli enti aderenti entro il 28 febbraio dell'anno successivo, per la necessaria presa d'atto.

3. Eventuali avanzi di gestione del servizio risultanti dal rendiconto potranno essere destinati, nell'esercizio successivo, all'abbattimento dei costi di gestione ovvero investiti in nuove strumentazioni necessarie allo svolgimento e/o la miglioramento del servizio.

ART. 18

CONFORMITÀ CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'Unione della Valconca è il responsabile esterno al trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza. I singoli amministratori, verranno poi designati "amministratori di sistema", ai sensi del provvedimento del garante del 27 novembre 2008 e modifiche successive.

ART. 19

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata pari a quella dell'Unione della Valconca. Dalla data di sottoscrizione cessa di produrre effetti la convenzione per la gestione delle funzioni inerenti la progettazione e la gestione dei servizi informatici standardizzati ed in rete.

ART. 20

RECESSO

1. Il recesso di un Comune è deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 6 comma 2 dello Statuto dell'Unione.

2. Il diritto di recesso può essere esercitato non prima del terzo anno dalla stipula del presente atto e/o per gravi motivi legati alla inefficacia e/o inefficienza della presente gestione.

3. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

4. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

5. In caso di recesso il personale già dipendente del Comune ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della stipula.

ART. 21

FORME DI CONSULTAZIONE

1. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività del servizio è l' UdP dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare il Responsabile del SIA.

2. L'Unione si impegna a trasmettere, agli enti aderenti, copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione, relativi al servizio.

3. In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo

stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dall'UdP dell'Unione, di concerto con il Responsabile del SIA.

7. Sono messe a disposizione del Consiglio dell'Unione forme di verifica periodica sull'andamento del servizio e di monitoraggio degli obiettivi programmati.

ART. 22

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 23

RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda allo Statuto dell'Unione nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 24

SPESE

1. Il presente atto, composto da n. 12.. facciate scritte per intero e n. .... righe della facciata n. ..... è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 – Allegato B – Articolo 16. Esso sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR n. 131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Gemmano .....

Il Sindaco del Comune di Mondaino .....

Il Sindaco del Comune di Montecolombo .....

Il Sindaco del Comune di Montefiore Conca .....

Il Sindaco del Comune di Montegridolfo .....

Il Sindaco del Comune di Montescudo .....

Il Sindaco del Comune di Morciano di Romagna .....

Il Sindaco del Comune di Saludecio .....

Il Sindaco del Comune di San Clemente .....

Il Presidente dell'Unione della Valconca .....